

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 22 agosto 1988, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

Codice NC	Prelievi	
	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	11,21	137,03
0712 90 19	11,21	137,03
1001 10 10	21,88	167,12 (*) (*)
1001 10 90	21,88	167,12 (*) (*)
1001 90 91	0,00	125,50
1001 90 99	0,00	125,50
1002 00 00	26,32	103,42 (*)
1003 00 10	19,98	102,79
1003 00 90	19,98	102,79
1004 00 10	76,92	45,02
1004 00 90	76,92	45,02
1005 10 90	11,21	137,03 (*) (*)
1005 90 00	11,21	137,03 (*) (*)
1007 00 90	34,79	148,51 (*)
1008 10 00	19,98	23,50
1008 20 00	19,98	62,10 (*)
1008 30 00	19,98	0,00 (*)
1008 90 10	(?)	(?)
1008 90 90	19,98	0,00
1101 00 00	10,53	189,37
1102 10 00	50,02	157,96
1103 11 10	46,98	272,10
1103 11 90	11,55	204,34

(*) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 del Consiglio i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(*) Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

(*) Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

(*) Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio e (CEE) n. 2622/71 della Commissione.

(*) All'importazione del prodotto della sottovoce 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.